

MINISTERO DELL'INTERNO

7 giugno 1990, n. 17102/127/1-Uff.3°.

Nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Omissis.

Articolo 10: GLI ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

(art. 128 Costituzione; artt. 30-38 della riforma)

Con l'abrogazione del regolamento d'esecuzione n. 297 del 1911, del T.U.L.C.P. n. 148 del 1915 e del T.U.L.C.P. n. 383 del 1934, sono venute meno, fra le altre, le norme fondamentali riguardanti il funzionamento e le attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, delle giunte (ordinanze, deliberazioni, attribuzioni proprie e delegate, ecc.) e del sindaco.

Omissis.

La data di presentazione delle dimissioni é da riferire al momento in cui le stesse sono formalizzate in un documento che assuma data certa: acquisizione delle dimissioni al protocollo dell'ente, presentazione nel corso di una seduta del consiglio o della giunta e conseguente verbalizzazione.

Omissis.

Articolo 11: IL CONTROLLO SUGLI ORGANI

(artt. 39, 40, 49 e 64 della riforma)

La materia del controllo sugli organi é disciplinata dalle disposizioni del Capo XI.

Tuttavia, attengono alla medesima materia anche talune norme collocate in altri Capi: in particolare, l'art. 49, che estende agli altri enti locali le disposizioni in materia di controllo e di vigilanza dettate per i comuni e le province, e l'art. 64, in tema di abrogazione di norme, che fa sopravvivere l'art. 19 del T.U. legge provinciale e comunale del 1934.

Vengono configurate come ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali le seguenti fattispecie:

A) Le ipotesi di scioglimento del consiglio

1) "Compimento di atti contrari alla Costituzione"

È ipotesi nuova che non trova riscontro nella normativa previgente. È, tuttavia, opportuno considerare che detta ipotesi, la quale ricalca formalmente la fattispecie prevista dall'art. 106 della Costituzione per gli enti Regione, rientra a fortiori in quella del compimento di «gravi e persistenti violazioni di legge», della quale costituisce una estrinsecazione particolarmente aggravata.

L'ipotesi é riconducibile al caso in cui un ente locale manifesti apertamente la volontà di disattendere talune norme o principi fondamentali che regolano l'ordinamento repubblicano, previsti da norme costituzionali. In questo caso - analogamente all'ipotesi di scioglimento per motivi di ordine pubblico - il provvedimento di scioglimento non resta subordinato alla previa diffida.

2) "Compimento di gravi e persistenti violazioni di legge"

Rispetto alla normativa previgente si registrano i seguenti aspetti innovativi:

a) la mancanza della necessità di un espresso richiamo (diffida) alla osservanza degli obblighi come condizione legittimante il successivo intervento sanzionatorio a carico dell'ente locale.

Tuttavia é da ritenere che tale omissione non comporti il venir meno dell'obbligo di che trattasi.

Ciò per le seguenti ragioni: innanzitutto, perché l'obbligo della diffida é finalizzato alla salvaguardia della autonomia dell'ente ed é, come principio generale del diritto, ricavabile dalle norme costituzionali che disciplinano l'autonomia dell'ente locale (artt. 5 e 128). Inoltre, poiché il momento della diffida é funzionale all'accertamento della persistenza della violazione, che fa scattare la previsione sanzionatoria. Infine, perché tale adempimento è obbligatoriamente previsto nella procedura di scioglimento per la mancata approvazione del bilancio, che costituisce la applicazione più significativa e ricorrente dello scioglimento per compimento di gravi e persistenti violazioni di legge.

Per queste ragioni l'obbligo della previa diffida non può ritenersi venuto meno per effetto della semplice omissione testuale;

b) la qualificazione delle violazioni di legge come «gravi».

(La aggiunta del termine «persistenti», in effetti, non é innovativa rispetto alla formula previgente che, sia pure in forma indiretta, richiedeva la persistenza del comportamento violatorio).

Con la aggiunta dell'aggettivo «grave» la fattispecie viene resa omogenea a quella dello scioglimento del consiglio regionale.

Ciò comporta che - in verità, conformemente alla consolidata prassi che da tempo si era instaurata sulla base del diritto previgente - non una qualsiasi violazione di legge può legittimare un intervento straordinario ed eccezionalmente lesivo dell'autonomia quale è lo scioglimento dell'organo elettivo, ma soltanto una violazione che si qualifichi particolarmente per la sua gravità.

Esemplificativamente può dirsi che sono gravi le violazioni che si riflettono direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, che compromettono la stessa funzionalità dell'ente locale, ovvero la funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri per interferire nella sfera di altri soggetti pubblici.

3. "Gravi motivi di ordine pubblico"

La formula è perfettamente coincidente con quella che ritroviamo nel diritto previgente.

Rimangono, quindi, immutati tutte le condizioni e i presupposti indicati dalla giurisprudenza consolidata sulla base del vecchio regime.

Omissis.

C) Rimozione e sospensione degli amministratori locali

Il potere di rimozione degli amministratori locali è previsto per le medesime tre ipotesi fondamentali per le quali è previsto lo scioglimento dei consigli: compimento di atti contrari alla Costituzione, compimento di gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico (art. 40).

Due sono le novità della disposizione:

- a) l'estensione della possibilità di rimozione anche ai presidenti dei consorzi, delle comunità montane e dei consigli circoscrizionali, nonché ai consiglieri ed agli assessori comunali e provinciali;
- b) la limitazione del potere prefettizio di sospensione degli amministratori dalla carica nei soli casi di «grave e urgente necessità».

Omissis.

D) Nomina del commissario per reggere le amministrazioni locali che non possono, per qualsiasi ragione funzionare

L'art. 64 della riforma, nell'abrogare il T.U.L.C.P. del 1934, fa salvo l'art. 19.

Conseguentemente rimane integro il potere del Prefetto di nominare commissari per reggere le amministrazioni locali, tutte le volte in cui esse non siano in grado di funzionare.

In particolare, continua a farsi luogo alla nomina di un commissario ex art. 85 del D.P.R. n. 570/1960 (annullamento delle elezioni, mancanza di candidature, nullità delle elezioni per partecipazione ad esse di un numero di elettori inferiore alla metà degli iscritti).

Omissis.